



Edizione di Treviso

n° 1 – gennaio 2010

## Sommario

1) LEGGE FINANZIARIA 2010 – LE PRINCIPALI NOVITA'	2
2) LEGGE FINANZIARIA 2010 – NORME SUL LAVORO E LA PREVIDENZA	3
3) GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE DAL 1° GENNAIO 2010	8
4) FON.COOP: MODIFICA DEI TERMINI PER L'ADESIONE E NUOVA DECORRENZA DEGLI EFFETTI	8
5) INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA	9
6) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2010	9
7) COMPENSI SIAE	10
8) RINNOVATE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	10
9) INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO: LEGALI ALL'1% DAL 1° GENNAIO 2010	11
10) SANZIONI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO	11
11) IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA	12
12) L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA	13
13) II NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	16
14) I NUOVI MODELLI INTRA 2010 E LE ANTICIPAZIONI DELLE DOGANE	21
15) SCADENZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2010	23
AlI. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)	26

## Buon anno, amici cooperatori!

Il 2009 si è chiuso ma lo ricorderemo per molto tempo. Ha fatto tremare i polsi di più, ha fatto crollare le certezze, messo a nudo le nostre fragilità, lasciando dubbi e domande sul futuro.

Il pericolo del disastro economico sembra alle spalle ma gli anni non tornano indietro. Bisogna cercare di capire cosa viene avanti anche se non è facile e sembrano mancare gli strumenti per orientarsi.

La cooperazione deve fare questo sforzo, in primis la sua classe dirigente a cui spetta trovare percorsi nuovi, economici ed organizzativi.

Il discorso vale per ogni singola cooperativa, piccola o grande, recente o datata e, nella stessa misura, per i settori della cooperazione.

Ci verrebbe da dire: rimettiamoci a studiare! Per carità, niente banchi di scuola o professori brontoloni. Studiare, in modo nuovo, significa analizzare, confrontarsi, ascoltare, discutere, valutare. Bisognerà aver voglia di mettersi attorno ad un tavolo (ma non per un consiglio di amministrazione) coinvolgendo soci, dipendenti, collaboratori, utenti, clienti, rappresentanti del territorio ed esperti. Solo così la classe dirigente delle cooperative avrà gli strumenti per leggere ed agire nel prossimo futuro.

Come Confcooperative Treviso cercheremo il più possibile di aiutare questa spinta al rinnovamento, animando il confronto nei settori, offrendo spunti di analisi e momenti di formazione e progettazione. Restando aperti ai suggerimenti e alle critiche.

Anche il sistema Confcooperative nel 2010 rinnoverà gran parte della sua classe dirigente, quella delle Federazioni territoriali e nazionali. Dovranno essere uomini e donne all'altezza, coscienti del loro ruolo, intelligenti, generosi, aperti e umili. Per il bene di tutte le cooperative associate.

Buon 2010 e buona cooperazione.

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

**1) LEGGE FINANZIARIA 2010 – LE PRINCIPALI NOVITA'**

Il 30 dicembre 2009 è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 (Supplemento ordinario n. 243/L) la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). Di seguito le norme più significative.

**Articolo 2, commi da 161 a 181 (Banca del Mezzogiorno)**

Prevista la costituzione della c.d. Banca del Mezzogiorno SPA al fine di:

1. aumentare la capacità dell'offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
2. sostenere iniziative imprenditoriali meritevoli di credito;
3. utilizzare il risparmio verso attività economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

I soci fondatori della Banca (banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni imprenditoriali, società a partecipazione pubblica) diversi dallo Stato, saranno individuati da un apposito Comitato promotore. Lo Stato avrà una partecipazione di minoranza.

**Articolo 2, commi 10 e 11 (Ristrutturazioni di immobili)**

Prorogata al 2012 la detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Passa a regime l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

**Articolo 2, comma 53 (Credito alle PMI)**

Al fine di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito alle PMI e per agevolare gli investimenti e il consolidamento delle passività, è consentito, per l'anno 2010, l'accesso al Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. (di cui all'articolo 15, legge n. 266/97) nei limiti di 20 milioni di euro, attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

**Articolo 2, comma 54 (Fondo di solidarietà in agricoltura)**

Rifinanziato il Fondo di solidarietà in agricoltura con 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

**Articolo 2, comma 55 (Aiuti per il settore agricolo)**

Il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture per le necessità del settore agricolo.

**Articolo 2, comma 57 (Sostegno prodotti a stagionatura prolungata)**

Previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2010, per il sostegno del Made in Italy nel settore agricolo, ai fini del riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore agricolo primario.

**Articolo 2, comma 102 (Fondo non autosufficienze)**

Rifinanziato il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 400 milioni di euro.

**Articolo 2, commi 225-227 (Acquisto di beni da parte della P.A.-accordi quadro Consip)**

Sono previste norme relative agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni tramite Consip S.p.a.

Infatti, le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture possono ricorrere, per l'acquisto di beni e servizi, agli accordi quadro di cui all'articolo 59, D.lgs. n. 163/06 (c.d. Codice degli appalti) stipulati da Consip S.p.a., ovvero possono adottare, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi quadro Consip.

In sede di Conferenza Stato-Regioni possono essere indicati i criteri utili per individuare le categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.a..

**Articolo 2, commi 229-230 (Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie)**

Riaperti i termini per le rivalutazioni dei terreni edificabili e agricoli compravenduti da persone fisiche, società semplici e enti non commerciali nel quinquennio (nonché delle partecipazioni societarie) che nel caso di vendita realizzano una plusvalenza.

Il 1° gennaio 2010 è il nuovo termine per determinare il valore dei beni mentre il 31 ottobre 2010 è il nuovo termine per versare l'imposta sostitutiva.

**Articolo 2, comma 236 (Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)**

Previsto un stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ai fini della concessione di un credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo degli stanziamenti, l'individuazione delle tipologie di intervento suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

**Articolo 2, comma 250 (5 per mille)**

**Prorogata la devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF**, per un ammontare pari a 400 milioni di euro, a favore di vari destinatari ivi incluse le cooperative sociali, attraverso il rifinanziamento delle previsioni di spesa di cui alle manovre finanziarie relative agli anni 2007, 2008 e 2009.

Con successive disposizioni di attuazione saranno stabilite le modalità attuative per il 2010.

**2) LEGGE FINANZIARIA 2010 – NORME SUL LAVORO E LA PREVIDENZA**

Di seguito vengono esaminati i provvedimenti adottati dalla Legge Finanziaria in materia di lavoro e previdenza si segnalano:

Nel merito, l'art. 2 della legge in esame prevede:

**Comma 49 – Proroga delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati**

Si segnala la **proroga al 31 luglio 2010 della riduzione contributiva** a favore dei datori di lavoro agricoli che operano in zone svantaggiate o in territori montani particolarmente svantaggiati.

Come noto, i datori di lavoro agricolo, che impiegano lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a termine, in territori montani particolarmente svantaggiati o in zone agricole svantaggiate, possono beneficiare di una riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali pari al:

- **75%**, a favore dei datori di lavoro operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati individuati dall'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;

- **68%**, a favore dei datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/77, nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999, nonché nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata.

Si ricorda che la legge n. 81/2006 stabiliva dette agevolazioni per il triennio 2006/2008, ma in sede di finanziaria 2009 la proroga fu concessa anche per l'anno 2009 (legge 205/08 e legge 33/09).

### **Comma 130 - Proroga al biennio 2010-2011 e nuova determinazione dell'ammontare dell'una tantum a favore dei co.co.pro che risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi**

L'indennità in questione, introdotta dal d.l. n. 185/08, convertito nella legge 2/09, è incrementata, per il biennio 2010/2011 in misura pari al 30% del reddito percepito nel 2009 e non può comunque superare l'ammontare massimo di 4000 euro.

I requisiti per ottenere l'indennità sono:

- che il collaboratore non svolga attività lavorative presso altri committenti;
- che il collaboratore abbia percepito nel 2009 un reddito non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
- siano state accreditate nella Gestione separata INPS almeno 1 mensilità nell'anno 2010 ed almeno 3 mensilità nell'anno 2009;
- che il collaboratore sia disoccupato da almeno 2 mesi.

Per i collaboratori che abbiano maturato il diritto all'indennità entro il 31 dicembre 2009, trovano applicazione i requisiti di accesso e la misura del trattamento in vigore a quella data.

### **Comma 131 - Agevolazione sperimentale per l'anno 2010 per l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.**

Con l'introduzione del comma 2-ter nell'art. 19 del d.l. n. 185/08, il Legislatore ha stabilito che, in via sperimentale per l'anno 2010, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo utile per ottenere la predetta indennità (almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione), si computano anche i periodi di lavoro, svolti in via esclusiva nel biennio precedente, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

### **Commi 134-135 - Riduzione contributiva a favore di datori di lavoro che assumano determinate categorie di soggetti.**

I commi in questione estendono, in via sperimentale per il 2010, la riduzione contributiva temporanea per le assunzioni di lavoratori in mobilità (riduzione che consiste nell'applicazione, come quota a carico del datore, della misura prevista per gli apprendisti) ai datori di lavoro che assumano i lavoratori, beneficiari dell'indennità non agricola di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età.

La durata della riduzione contributiva, inoltre, è prolungata per i datori che assumano lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, in mobilità o beneficiari della predetta indennità, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

### **Commi 136-137 - Proroghe degli ammortizzatori sociali.**

Sono prorogate anche al 2010 le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui:

all'art. 19, comma 10-bis del d.l. n. 185/08 che stabilisce che ai lavoratori che non hanno diritto all'indennità di mobilità può essere erogato un trattamento di importo equivalente all'indennità di mobilità stessa. Le risorse per il trattamento in questione sono ricavate nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga. Il citato comma è inoltre modificato includendo tra i soggetti beneficiari oltre

ai lavoratori licenziati anche quelli che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro. Ai medesimi lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa per otto mesi a favore dei soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e per dodici mesi a favore dei soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

all'art. 19, comma 11 del d.l. n. 185/08, che garantisce trattamenti di **integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti**, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I trattamenti sono erogati nel limite dei 45 milioni di euro stanziati;

all'art. 19, comma 13 del d.l. n. 185/08 che **prevedeva la proroga al 31 dicembre 2009 del termine per iscriversi nelle liste di mobilità a favore dei lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti**, licenziati per giustificato motivo oggettivo a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività;

all'art. 19, comma 14 del d.l. n. 185/08 che prorogava, al 31 dicembre 2009, il termine per le imprese non rientranti normalmente nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà per stipulare i predetti contratti, beneficiando delle agevolazioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8 del d.l. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993.

all'art. 19, comma 15 del d.l. n. 185/08 che destinava 30 milioni di euro per l'anno 2009 finalizzati a finanziare le proroghe a 24 mesi delle CIGS, concesse, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in conseguenza di crisi aziendali, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda o di un settore, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

all'art. 19, comma 12 del d.l. n. 185/08 che prevede un'indennità a sostegno del reddito a favore dei lavoratori portuali delle società, anche cooperative, derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) della legge n. 84/94. L'indennità è erogata per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Per l'anno 2010 le risorse stanziare a tali fini ammontano a 15 milioni di euro.

### **Comma 138 – Ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2010**

Con il comma in questione viene disposta anche per il 2010 la concessione della cassa integrazione, dell'indennità di mobilità e dell'indennità di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente.

Tali trattamenti possono essere riconosciuti dal Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi.

Nei limiti delle risorse stanziare per il 2010 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, viene, inoltre, stabilita la possibilità di prorogare anche per il 2010 gli ammortizzatori in deroga già concessi per periodi non superiori a 12 mesi.

Le proroghe saranno disposte con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia sulla base di specifici accordi governativi.

La misura dei trattamenti prorogati è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito prorogati per più di due volte, tuttavia, possono essere erogati solo nel caso in cui il beneficiario frequenti specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalle regioni.

### **Comma 140 – Copertura finanziaria**

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 136-139 si fa fronte con le risorse stanziare per il 2010 (3,020 miliardi di euro) nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al netto dei 500 milioni di euro già impiegati per fronteggiare le maggiori esigenze legate al ricorso degli ammortizzatori in deroga durante l'anno 2009 e dei 230 milioni di euro già impegnati per il 2010 dai commi 2 e 6 dell'art. 1 del d.l. 78/09 per misure anti-crisi (vedi Circolare del Servizio sindacale n. 42 del 5 agosto 2009, prot. n. 2424).

Si segnala, infine, che ai sensi del comma 158 della legge in esame, la dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è, per l'anno 2010, ridotta di 100 milioni di euro.

**Comma 141 - Partecipazione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua al finanziamento dei trattamenti a sostegno del reddito**

Il comma in questione estende anche al 2010 la possibilità concessa ai predetti Fondi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di destinare risorse per misure temporanee ed eccezionali, pure di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro.

La disposizione in commento, inoltre, prevede che nel caso di proroga degli interventi di CIG in deroga, i Fondi interprofessionali per la formazione continua (per la cooperazione FON.COOP) possano concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al finanziamento dei predetti trattamenti, erogati a favore dei lavoratori occupati presso datori di lavoro iscritti ai Fondi stessi.

Per quanto riguarda, invece, l'indennità di mobilità in deroga, concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai Fondi, il concorso finanziario dei Fondi medesimi può essere previsto, sempre nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga del trattamento.

**Commi 142-143 – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro**

Tra le varie modifiche apportate agli artt. 20 e ss del d.lgs n. 276/03 particolare importanza assume la reintroduzione nell'ordinamento del cd. staff leasing, cioè della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in precedenza abolito dalla legge n. 247/07.

A seguito di questo intervento, dunque, rientrano in vigore dal 1 gennaio 2010, le disposizioni del Titolo III, capo I del d.lgs 276 in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Il Legislatore, inoltre, ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere allo staff leasing, da una parte introducendo una nuova circostanza che legittima il ricorso a questa forma di lavoro - l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia - dall'altro conferendo anche alla contrattazione aziendale, oltre a quella nazionale e territoriale, il potere di individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dall'art. 20, comma 3 del d.lgs 276.

Modifiche sono state introdotte anche alla disciplina dei divieti di stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro, sia termine che a tempo indeterminato.

In particolare il divieto sancito dall'art. 20, comma 5, lett. b) del d.lgs 276, che impedisce, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il ricorso alla somministrazione di lavoro presso le unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce contratto di somministrazione, non opera nel caso in cui tale contratto sia stato stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o per assumere lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 223/91 ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi.

Il Legislatore ha, poi, previsto che il divieto che impedisce il ricorso alla somministrazione di lavoro nelle unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, possa essere derogato da un accordo raggiunto in sede sindacale.

Si segnala, infine, che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 del d.lgs 276 che stabiliscono i casi in cui è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato o a termine non si applicano qualora il contratto prevede l'utilizzo di lavoratori in mobilità assunti dal somministratore ai sensi del citato art. 8, comma 2 della legge 223.

In tali casi, inoltre, si applicano al datore di lavoro le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 2.

**Commi 148-149 – Modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio**

Rilevanti sono le modifiche apportate dai commi in esame alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui agli artt. 70 e ss del d.lgs n. 276/03.

Si segnala, in particolare, la possibilità concessa anche agli enti locali di usufruire di prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio.

Ciò può avvenire:

- per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività lavorativa da parte di giovani con meno di 25 anni, il sabato e la domenica o durante i periodi di vacanza, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di qualsiasi ordine e grado, in qualunque periodo dell'anno, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università. Oltre agli enti locali possono ricorrere a prestazioni lavorative occasionali rese dalla predetta categoria di soggetti anche le scuole e le università;
- per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività lavorativa da parte di pensionati.

Il Legislatore, inoltre, introduce la possibilità di utilizzare questi tipo di rapporto anche per lo svolgimento di attività lavorative in maneggi e scuderie e, in via sperimentale per l'anno 2010, consente anche ai lavoratori part-time di prestare attività di lavoro occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo.

Al datore di lavoro titolare del contratto part-time, tuttavia, è fatto divieto di ricorrere a prestazioni occasionali rese dal proprio lavoratore a tempo parziale.

Viene, infine, prorogata al 2010 la disposizione che prevede la possibilità di svolgere attività di lavoro accessorio, in ogni settore produttivo, compresi gli enti pubblici ed entro il limite di 3.000 euro per anno solare, da parte di lavoratori percettori di trattamenti di integrazione del salario e di sostegno al reddito.

### **Comma 151 – Incentivo all'assunzione di lavoratori disoccupati**

La norma riconosce per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore sottratto quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L'incentivo è erogato dall'INPS a domanda del datore di lavoro attraverso il conguaglio con le somme dovute da questi a titolo di contributi previdenziali.

Dal beneficio sono esclusi i datori che abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica o che abbiano sospensioni dal lavoro.

Alla disposizione in esame si darà attuazione con decreto del Ministro del lavoro, di concreto con il Ministro dell'economia.

### **Comma 153 – Prestazioni previdenziali per gli OTD. Interpretazione autentica dell'art. 63, comma 6 del D.lgs n. 151/2001**

Il comma 153 reca l'interpretazione autentica della disposizione del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità che prevede che per gli operai agricoli a tempo determinato, il salario medio convenzionale resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Secondo il Legislatore la predetta disposizione deve essere interpretata nel senso che il valore del salario medio convenzionale calcolato ai fini del computo della contribuzione previdenziale, vale come riferimento anche per la determinazione della retribuzione pensionabile, ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

### **Commi 156-157 – Proroga della detassazione del cd. salario variabile**

Dispone la proroga, per l'anno 2010, dell'applicazione della tassazione agevolata del 10% alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, ivi compresi i ristorni, quale avanzo di



gestione generato dall'attività con i soci lavoratori ed erogato non in base al capitale sociale posseduto, ma alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Come noto, **l'importo massimo** a cui è possibile applicare l'aliquota agevolata è di **6.000 euro**.

Il beneficio fiscale, inoltre, è concesso solo a coloro che nel 2009 abbiano percepito reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 35.000 euro.

Il predetto limite reddituale va individuato tenendo conto che le somme assoggettate nel 2009 alla cedolare secca del 10% vanno computate al lordo della predetta imposta.

Qualora, infine, il sostituto d'imposta tenuto ad applicare nel 2010 l'imposta sostitutiva del 10% non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2009, colui che intenda beneficiare dell'agevolazione ha l'obbligo di attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo 2009.

### 3) GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE DAL 1° GENNAIO 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS (collaboratori coordinati e continuativi, co.co.pro. amministratori e sindaci, associati in partecipazione) risulta essere pari al:

- **26,72%**, per coloro che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **17%**, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

L'onere contributivo è ripartito nelle seguenti misure:

- **un terzo** a carico del **collaboratore**;
- **due terzi** a carico del **committente**.

Mentre la ripartizione per gli associati in partecipazione è la seguente:

- **55 per cento** a carico dell'associante;
- **45 per cento** a carico dell'associato.

E' da sottolineare che le somme corrisposte ai collaboratori entro il 12 gennaio sono da considerarsi percepite nel periodo d'imposta precedente, secondo il "principio di cassa allargato" (art. 51, TUIR).

Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2009.

### 4) FON.COOP: MODIFICA DEI TERMINI PER L'ADESIONE E NUOVA DECORRENZA DEGLI EFFETTI

L'INPS, con le circolari n. 107 e 130 di fine anno, ha fornito importanti indicazioni in merito alle procedure di adesione ai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla legge n. 388/2000 (FON.COOP). Confermando l'impostazione per cui la volontà di adesione deve essere esercitata dai datori di lavoro attraverso il modello DM10 o il modello DMAG per le imprese del settore agricolo, ha modificato le proprie precedenti disposizioni sui termini di adesione e sulla decorrenza degli effetti delle scelte effettuate.

Infatti, l'INPS ha stabilito che, a partire dal 4° trimestre del 2009, le imprese potranno effettuare le scelte di adesione a FON.COOP nel corso di tutto l'anno solare e gli effetti decorreranno dal periodo di paga nel quale le stesse vengono indicate e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Questo significa che l'impresa cooperativa che aderisce a FON.COOP potrà accedere contestualmente a tutti i bandi progettuali che il nostro Fondo mette a disposizione.



Ricordiamo che FON.COOP rappresenta un'opportunità di grande rilievo per le imprese cooperative. Infatti, il contributo integrativo versato da ogni cooperativa aderente, pari allo 0,30 del monte salari, contribuisce al finanziamento di piani di formazione continua, a fini di sviluppo dei livelli occupazionali nazionali, territoriali e settoriali. Anche in caso di mancata adesione a FON.COOP, peraltro, le cooperative sono obbligate a versare all'INPS il contributo integrativo dello 0,30, destinato però a confluire nel sistema pubblico, quale contributo per la disoccupazione involontaria. Infatti, si ricorda che tale contributo, computato nel complessivo onere previdenziale corrisposto mensilmente all'INPS per ogni lavoratore dipendente è obbligatorio ai sensi della legge n. 845/78, e non si aggiunge al costo del lavoro.

L'adesione volontaria a FON.COOP è importante, sia per consentire la gestione autonoma di risorse finalizzate alla crescita del settore cooperativo, sia per garantire una rappresentanza adeguata delle imprese cooperative in seno al nostro Fondo che, come noto, ha natura bilaterale.

**Comunichiamo inoltre che per fornirvi un'assistenza tecnica volta all'utilizzo di FON COOP. è a vostra disposizione la dott.ssa Monica Sparapan. I suoi riferimenti sono: e-mail: [sparapan@foncoop.coop](mailto:sparapan@foncoop.coop), cell. 393 9527572.**

### **5) INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

Le disposizioni di cui all'art. 7-ter, comma 7 della legge n. 33/09 prevedono incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori beneficiari della CIGS in deroga, dell'indennità di mobilità in deroga e dei trattamenti di disoccupazione speciale edile, per gli anni 2009/2010.

L'incentivo consiste nel versamento al datore di lavoro ad opera dell'INPS di una somma di importo pari al valore delle indennità che sarebbero state erogate al lavoratore se non fosse stato assunto.

Le assunzioni incentivate sono quelle effettuate a partire **dal 12 aprile 2009** con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad es. sia a tempo indeterminato che a termine, part-time, inserimento, apprendistato).

L'incentivo in questione è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in virtù della normativa vigente ed è erogato mensilmente attraverso conguaglio con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, è corrisposto per un periodo pari alla durata residua del trattamento di ammortizzazione sociale riconosciuto al lavoratore assunto.

Qualora il rapporto di lavoro instaurato abbia durata inferiore rispetto al residuo periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale, il lavoratore, alla scadenza del contratto, potrà continuare a beneficiare del trattamento di sostegno al reddito per il rimanente periodo. In ogni caso l'incentivo non può essere di ammontare superiore all'importo della retribuzione del corrispondente mese dell'anno.

Si ricorda che l'incentivo, salvo che l'assunzione non avvenga dopo sei mesi dal licenziamento, non spetta nel caso in cui tra il datore di lavoro e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza di assetti proprietari o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

### **6) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2010**

In base all'art. 50, c. 3 del D.lgs. n. 446/1997, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF della Regione Veneto, per l'anno 2010, è fissata allo **0,90% per qualsiasi reddito imponibile**.

## 7) COMPENSI SIAE

La SIAE ha provveduto ad adeguare i compensi fissi e minimi dovuti per l'anno 2010 per le utilizzazioni del repertorio musicale amministrato dalla Sezione Musica, sulla base dei dati ISTAT relativi all'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2009, che è pari a 0,1%, più un punto percentuale accantonato lo scorso anno. L'adeguamento è, pertanto, pari a 1,1%.

L'aggiornamento dei compensi è relativo alla diffusione di:

- musica d'ambiente in negozi di vendita o laboratori aperti al pubblico ed in laboratori o ambienti di lavoro non aperti al pubblico;
- musica, anche a titolo non gratuito, da parte di circoli (trattenimenti danzanti e concertini; manifestazioni all'aperto; complessi corali, gruppi della tradizione popolare; spettacoli di varietà, cabaret, recital di prosa e poesia; corsi e lezioni di ballo; ai corsi di ginnastica, nuoto, ecc.).

Si ricorda che è possibile rilasciare anche a livello territoriale il certificato annuale di appartenenza a Confcooperative da presentare all'ufficio SIAE competente per territorio ai fini del riconoscimento dello sconto associativo. Ad ogni modo, Confcooperative invierà i moduli agli uffici che lo richiederanno.

Si rammenta, infine, che il pagamento dei compensi per la musica d'ambiente può essere effettuato entro il **28 febbraio per gli abbonamenti annuali**, il **31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali**, i primi quindici giorni del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre, i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.

## 8) RINNOVATE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Si comunica che, con provvedimento ad hoc datato 29 dicembre u.s., il Garante per la protezione dei dati personali, ha rinnovato le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con efficacia dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011.

Come più volte evidenziato, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari può avvenire solo previa autorizzazione del Garante (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 196/03, di seguito Codice privacy).

Il trattamento dei dati sensibili richiede anche il consenso scritto dell'interessato, salvo non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Codice privacy.

Pertanto, allo scopo di snellire e semplificare gli oneri che incombono su coloro che trattano dati sensibili e giudiziari, già sotto la vigenza della legge n. 675/96, il Garante ha adottato una serie di autorizzazioni generali per categorie di titolari o per specifici trattamenti.

I titolari dei trattamenti, che rientrano nell'ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono tenuti a presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all'Autorità qualora il trattamento che intendono effettuare è conforme alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali.

Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2010, e, come in passato, sono le seguenti:

1. Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
2. Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
3. Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
4. Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
5. Autorizzazione n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
6. Autorizzazione n. 6/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;

7. Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

I sette provvedimenti sopra citati non recano, nel contenuto, significative modifiche rispetto alle precedenti autorizzazioni che sono scadute il 31 dicembre 2010. Le modifiche apportate, come di consueto, costituiscono mere integrazioni normative in conformità all'evoluzione legislativa intervenuta nei settori interessati.

#### 9) INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO: LEGALI ALL'1% DAL 1° GENNAIO 2010

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, che riduce, con **decorrenza 1° gennaio 2010, la misura degli interessi legali dal 3% all'1%.**

Tale variazione influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.

La modifica in esame influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal sostituto d'imposta al fine di regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.

A tal fine si ricorda che il sostituto può sanare eventuali omissioni/irregolarità commesse in un periodo d'imposta entro il termine di presentazione del modello 770 semplificato riferito a quello stesso periodo.

Pertanto, nel caso di violazioni commesse nel corso del 2009, il termine ultimo per effettuare il relativo ravvedimento è fissato al 31 luglio 2010 (prorogato al 2 agosto poiché termine cadente di sabato).

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2010 si riferisca a violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% fino al 31.12.2009, 1% dall'1.1.2010).

#### 10) SANZIONI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Si comunica che in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14.12.2009 è stato pubblicato il Decreto 16 settembre 2009 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo economico, che stabilisce che l'Agenzia delle Entrate è chiamata a sanzionare, sotto il profilo fiscale e finanziario, coloro i quali nel **settore dell'autotrasporto**, non rispettano gli adempimenti previsti dall'articolo 83-bis a legge n. 133/2008, così come modificato dall'articolo 2-quinquies della legge n. 201 del 2008: provvedimenti, in entrambi i casi, contenenti interventi urgenti di sostegno all'economia e a vari comparti dell'imprenditoria.

In particolare, le violazioni si riferiscono al mancato rispetto delle disposizioni contenute nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 83-bis: si tratta delle norme da seguire per la determinazione della parte di corrispettivo (che deve essere segnalato sulla fattura in mancanza di contratto scritto) dovuto dal mittente al vettore, relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante e i termini di pagamento entro i quali il committente deve provvedere al pagamento anche in relazione alle eventuali differenze dovute all'aumento dei prezzi.

Il comma 14 dell'articolo 83-bis definisce quali sono le sanzioni:

- l'Agenzia delle Entrate negherà per un anno l'accesso ai benefici fiscali e finanziari previsti per l'autotrasporto;
- la Direzione Generale per la Vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture non consentirà di partecipare, fino a sei mesi, alla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. Inoltre dovrà segnalare la violazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché venga applicata per un anno l'esclusione dalle agevolazioni previdenziali

- il Ministero dello Sviluppo sanziona escludendo per un anno il trasgressore dai benefici finanziari.

Infine, come stabilito dall'articolo 2 del Decreto in oggetto, la Direzione Generale per il Trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture, sulla base delle segnalazioni derivanti da controlli effettuati o pervenute con altre modalità, trasmette un rapporto dettagliato alle autorità che applicheranno poi le sanzioni secondo la materia di pertinenza. Quest'ultime, comunque, possono procedere d'ufficio all'irrogazione della pena, se hanno avuto notizia, per altre vie, di medesime violazioni. Sarà loro compito, infine, informare il Ministero delle Infrastrutture delle decisioni prese ai fini di successivi, eventuali provvedimenti previsti dalla legge che regola la disciplina generale relativa all'autotrasporto e l'accesso all'albo di questa categoria di lavoratori.

## 11) IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Come noto, il DL n. 7/2007, convertito dalla Legge n. 40/2007 (c.d. "Legge Bersani"), al fine di semplificare e velocizzare le pratiche amministrative necessarie per iniziare una nuova attività ha introdotto la c.d. "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa". In particolare, l'art. 9, commi 1 e 2, del citato Decreto dispone che:

*"Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica ...*

*La comunicazione unica vale quale **assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi** previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali ... nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA".*

Attraverso la presentazione della Comunicazione unica al **Registro delle Imprese presso le CCIAA** è quindi possibile **assolvere contemporaneamente a tutti gli adempimenti amministrativi** previsti, sia dal Codice Civile sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali e assicurativi, per **l'inizio dell'attività** nonché per comunicare **eventuali variazioni** ovvero **la cessazione dell'attività**.

Pertanto, a seguito della presentazione della Comunicazione unica viene meno la necessità di presentare gli appositi modelli ai diversi Uffici di riferimento in base all'ambito di competenza (CCIAA, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL).

Con il DM 2.11.2007 è stato approvato il modello di Comunicazione unica, ora sostituito dalla nuova versione approvata con il DM 19.11.2009, pubblicato sulla G.U. 3.12.2009, n. 282, che tiene conto delle modifiche normative introdotte con il DPCM 6.5.2009. Quest'ultimo, oltre a stabilire le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica amplia i destinatari della stessa includendovi il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché l'Albo delle Imprese artigiane.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione unica è una collezione di file contenenti:

- un documento sul quale sono riportati i dati del richiedente, l'oggetto della Comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi Enti;
- i moduli per il Registro delle Imprese;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate;
- i moduli per l'INPS;
- i moduli per l'INAIL.

La presentazione può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità alternative:

- **in via telematica**, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati;
- **su supporto informatico**, mediante consegna diretta allo sportello del Registro delle Imprese competente.

A prescindere dalla modalità scelta, la nuova procedura comporta la **necessità**, a carico dei soggetti coinvolti, **di dotarsi**:

- della **firma digitale** per la sottoscrizione dei documenti che compongono la Comunicazione unica;
- di un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata** (PEC).

### DECORRENZA DELL'OBLIGO DI UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Al fine di individuare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in materia di Comunicazione unica va considerato quanto stabilito dall'art. 9, DL n. 7/2007, secondo il quale:

- l'utilizzo della Comunicazione unica decorre dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione del modello;
- è previsto un **periodo transitorio di 6 mesi** nel corso del quale l'utilizzo della Comunicazione unica è facoltativo.

Considerato che con il Decreto 2.11.2007, in vigore dal 21.12.2007, è stato approvato il modello, sulla base di quanto sopra specificato lo stesso poteva essere utilizzato facoltativamente dal 19.2.2008 e fino al 19.8.2008, mentre dal 20.8.2008 il suo utilizzo diveniva obbligatorio. Tuttavia, la mancanza del Decreto che fissava le regole tecniche della Comunicazione unica ha determinato un ulteriore slittamento dell'obbligo in esame.

Successivamente, con il DPCM 6.5.2009 sono state definite le citate regole tecniche e con l'art. 23, comma 13, DL n. 78/2009 è stata disposta la **proroga all'1.10.2009** del termine per l'utilizzo del modello, lasciando comunque inalterato il **periodo transitorio di 6 mesi**.

Di conseguenza:

- **dall'1.10.2009 e fino al 31.3.2010** il modello di Comunicazione unica è utilizzabile **facoltativamente**. Pertanto in tale periodo il soggetto interessato può, alternativamente:
  - utilizzare la nuova procedura;
  - avvalersi delle "vecchie" modalità, presentando l'apposita modulistica direttamente ai singoli Enti, ossia al Registro delle Imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL;
- **dall'1.4.2010** l'utilizzo della Comunicazione unica diventa **obbligatorio** e di conseguenza a decorrere da tale data l'inizio di una nuova impresa ovvero la comunicazione di variazioni o di cessazione dell'attività potrà essere effettuata soltanto con tale modalità.

## 12) L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009, **a decorrere dal 2010**, la compensazione "**orizzontale**" del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per **importi superiori a € 10.000 annui**, può essere effettuata **esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate** dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Inoltre per poter compensare il credito IVA annuale per **importi superiori a € 15.000 annui** è **necessario anche il rilascio del visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione **anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli** di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 15.1.2010, n. 1/E, lo scopo delle limitazioni introdotte alla compensazione del credito IVA è finalizzato a "*contrastare gli abusi dello strumento*"

della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente «creati» per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.”

In aggiunta a quanto sopra si rammenta che il Legislatore ha introdotto:

- l'allungamento del termine entro il quale l'Ufficio può notificare l'atto di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, prevedendo che la notifica dovrà avvenire entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'utilizzo (art. 27, DL n. 185/2008);
- la sanzione dal 100% al 200% applicabile agli utilizzi in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, DL n. 185/2008);
- la sanzione del 200% qualora l'ammontare dei suddetti crediti sia superiore a € 50.000 (art. 7, comma 2, DL n. 5/2009);
- l'impossibilità di avvalersi della c.d. “definizione agevolata”, ossia del beneficio della riduzione ad 1/4 della sanzione in caso di pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 10, DL n. 78/2009);
- la restituzione all'Agenzia delle somme indebitamente compensate con l'applicazione degli interessi del 2% annuo, dalla data della compensazione, salvo apposita garanzia rilasciata dal contribuente (art. 10, DL n. 78/2009).

In merito al regime sanzionatorio nella citata Circolare n. 1/E l'Agenzia delle Entrate specifica che è **applicabile la sanzione del 30%**, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie:

- compensazione di crediti di ammontare **superiore a € 10.000**, **senza** che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale;
- compensazione di crediti di ammontare **superiore a € 15.000**, **senza** che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.

È importante segnalare che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, “*le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.*”

### CREDITI IVA DI IMPORTO INFERIORE A € 10.000

L'Agenzia fornisce un importante chiarimento circa la compensazione dei crediti IVA di **ammontare pari o inferiore a € 10.000** specificando che:

*“per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore introduce una sorta di «doppio binario», distinguendo tra crediti IVA **eccedenti** l'importo di 10.000 euro, cui si applica la **nuova disciplina**, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le «**vecchie regole**».”*

Quindi, in presenza di un credito IVA di importo **pari o inferiore a € 10.000** non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero saranno applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

### CREDITI IVA DI IMPORTO SUPERIORE A € 10.000

L'Agenzia delle Entrate pone in evidenza che la soglia dei € 10.000 non va riferita all'anno solare di utilizzo del credito, bensì all'**anno di maturazione** dello stesso. Inoltre il predetto limite va calcolato **distintamente** a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale (infrannuale).

Conseguentemente un contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, **sorti in 2 anni differenti**, potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) **nello stesso anno solare**, in quanto dispone di 2 “*plafond*” distinti a cui “*attingere*” (il primo riferito al credito annuale ed il secondo riferito ai crediti trimestrali).

## UTILIZZO CANALE TELEMATICO PER I MODD. F24

Dopo aver rammentato che il credito IVA annuale / trimestrale di **importo superiore a € 10.000** può essere utilizzato in compensazione **solo** tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Sul punto si rammenta che l'invio telematico dei modd. F24 contenenti compensazioni di crediti IVA superiori all'importo annuo di € 10.000 va effettuato **almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione / istanza trimestrale** "indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza."

## (RESIDUO) CREDITO IVA 2008

Le nuove disposizioni riferite alla compensazione del credito IVA introdotte dal citato art. 10, DL n. 78/2009, si applicano al credito IVA che **scaturisce dal 2009 risultante dal mod. IVA 2010**.

Di conseguenza, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E in esame:

*"... il credito IVA annuale del 2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009), nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, senza scontare i vincoli della disposizione in esame.*

*In particolare, il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà – per così dire – "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2009."*

Da quanto sopra affermato, nel corso del 2010 è possibile quindi utilizzare il (residuo) credito IVA 2008 **senza incontrare alcun "limite"** fino a quando non sarà presentato il mod. IVA 2010. Analogamente per i crediti trimestrali relativi al 2009 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno.

## COMPENSAZIONE "VERTICALE" (O "INTERNA") DEL CREDITO IVA

L'Agenzia delle Entrate conferma altresì che le nuove restrizioni si applicano solo alla compensazione c.d. "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA e non anche alla compensazione c.d. "verticale" o "interna", ossia alla compensazione del credito IVA in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo.

Di conseguenza l'esposizione nel modd. F24 di una compensazione "IVA con IVA" non concorre al raggiungimento né del "tetto" di € 10.000 né di quello di € 15.000.

## COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il significato che la normativa attribuisce al concetto di **limite alla compensazione di "credito IVA di importo superiore a € 10.000 (o 15.000)"**, specificando che tale limite si riferisce all'importo del **credito utilizzato in compensazione** e non all'**ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale**.

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme **superiori a € 15.000**, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del **visto di conformità** di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale **senza il visto di conformità**, al quale è pertanto concessa la facoltà di utilizzare il credito in compensazione fino al limite di € 15.000, **può comunque modificare la propria scelta** presentando una dichiarazione correttiva "nei termini" / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.



### COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Anche la **compensazione del credito IVA** trimestrale richiede la **presentazione, in via telematica, dell'apposita istanza** (mod. IVA TR) entro il mese successivo al trimestre di riferimento, indipendentemente dall'ammontare del credito compensabile.

In particolare il contribuente può utilizzare in compensazione, il credito IVA trimestrale di importo **inferiore al "tetto" di € 10.000, senza attendere il giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione dell'istanza.

### ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Al fine di consentire **l'applicazione delle nuove disposizioni** ed in particolare **l'anticipazione** della compensazione del credito IVA di importo **superiore a € 10.000**, a seguito della modifica del DPR n. 322/98, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale IVA **possono presentare "in via anticipata" la dichiarazione**, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno in **forma autonoma**, anziché in **forma unificata** all'interno del mod. UNICO. E ciò anche se l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 10.000.

I contribuenti potranno in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO fermo restando l'obbligo di **dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale di importo superiore a € 10.000 annui**.

### ESONERO PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA

Al fine di **semplificare gli adempimenti IVA** i contribuenti che presentano **la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma** entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, **sono esonerati** dalla presentazione della **Comunicazione dati IVA**.

Pertanto i contribuenti che **entro l'1.3.2010** (il 28.2 cade di domenica) presentano il **mod. IVA 2010, relativo al 2009, in via autonoma** sono **esonerati** dalla presentazione **della Comunicazione dati IVA relativa al 2009**.

## 13) II NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Venerdì 22 Gennaio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto finalizzato al recepimento di una serie di novità in materia di IVA, contenute nelle Direttive comunitarie n. 8-9 e 117 del 2008, la cui decorrenza è prevista dall'1.1.2010.

***L' intervento legislativo è teso all'introduzione di nuovi criteri per individuare la territorialità delle prestazioni di servizi con conseguente ampliamento dell'applicazione del meccanismo c.d. "reverse charge" (autofattura) e all'estensione dell'obbligo di presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizi comunitarie.***

Di seguito si propone un quadro generale delle nuove disposizioni, in vigore dall'1.1.2010.

### TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Va evidenziato che le disposizioni contenute nel previgente art. 7, DPR n. 633/72 sono state suddivise in più articoli, dall'art. 7 fino all'art. 7-septies, di seguito l'analisi dei più importanti.

### CESSIONI DI BENI (ART. 7-BIS)

A seguito del recepimento della citata "Direttiva Servizi" sono **sostanzialmente confermate le vigenti regole** della territorialità per le cessioni di beni. Sono state introdotte soltanto specifiche regole per le cessioni di beni a bordo di navi, aerei o treni durante una parte di un trasporto di passeggeri effettuata nell'UE, per le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale nonché per le cessioni di energia elettrica.

### PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" (ART. 7-TER)

Per la nuova regola della territorialità IVA delle prestazioni di servizi c.d. "generiche" **assume ora rilevanza il committente**, ossia il "consumatore" delle stesse.

Infatti ai sensi del nuovo art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano **effettuate in Italia** quando:

- a) sono **rese a soggetti passivi stabiliti in Italia**;
- b) sono **rese a soggetti "privati" da soggetti passivi stabiliti in Italia**.

Il comma 2 contiene una specifica definizione di **soggetto passivo** per l'individuazione dei destinatari delle prestazioni di servizi utilizzabile ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione dei servizi.

Infatti, sono considerati **"soggetti passivi"** per le **prestazioni di servizi ad essi rese**:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività);
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali/agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

Va evidenziato che il Decreto in esame **abroga i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 40, DL n. 331/93** contenenti il trattamento dei c.d. "servizi intracomunitari" in quanto ora regolati dalle nuove disposizioni.

In particolare i **trasporti di beni** e i **servizi su beni materiali intracomunitari** effettuati nei confronti di soggetti passivi UE non risultano più "non imponibili" ex art. 40, commi 4-bis e seguenti, DL n. 331/93, bensì **"fuori campo IVA" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72**.

Va sottolineato che il diverso trattamento IVA si ripercuote negativamente sugli operatori nazionali per i quali le operazioni effettuate non concorrono più alla assunzione dello status di "esportatore abituale" con conseguente impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA.

Come previsto dal comma 6 dell'art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dal Decreto in esame, a carico degli operatori nazionali è stato imposto **l'obbligo di emettere fattura** per le citate prestazioni di servizi **rese a soggetti UE, ancorché non soggette ad IVA**.

Sulla base della nuova lett. f-bis) del comma 2 del citato art. 21, nella fattura il prestatore deve **riportare anche il numero di identificazione IVA** attribuito al committente dal proprio Stato UE.

*Le operazioni non soggette IVA ex art. 7-ter non concorrono comunque alla formazione del volume d'affari.*

I servizi **effettuati da soggetti passivi UE** nei confronti di operatori nazionali devono essere **regolarizzati, ai fini IVA, da quest'ultimi con emissione di autofattura**. Va evidenziato che a seguito della riscrittura dell'art. 17, DPR n. 633/72 il riferimento dell'autofattura è ora contenuto nel comma 2 (in precedenza il riferimento era al comma 3).

Con riferimento alle **prestazioni di intermediazione** si segnala infine che è stato **esteso il regime di non imponibilità** contenuto nell'art. 9, comma 1, n. 7), DPR n. 633/72, anche alle provvigioni relative **"ad operazioni effettuate fuori dal territorio della Comunità"**.

I successivi articoli (da 7-quater a 7-septies) contengono **specifiche deroghe** con riferimento a **determinate prestazioni di servizi**.

### DEROGHE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7-QUATER)

Il nuovo art. 7-quater contiene specifiche **deroghe alla citata regola generale** con riferimento alle seguenti prestazioni di servizi.

Tipologia prestazione di servizi	Territorialità in Italia
<input type="checkbox"/> Prestazione relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia; <input type="checkbox"/> Fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; <input type="checkbox"/> Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili; <input type="checkbox"/> Prestazione inerenti alla preparazione e al coordinamento dell' esecuzione dei lavori immobiliari.	Quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.
Trasporto di passeggeri	In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Ristorazione e catering rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell' UE.	Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato.
Ristorazione e catering diverse dalle precedenti.	Quando sono eseguite nel territorio dello Stato.
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, <u>a breve termine</u> , di mezzi di trasporto.	Quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell'UE. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

### DEROGHE PER I SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI (ART. 7-QUINQUES)

Ai sensi del nuovo art. 7-quinques le:

- a) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
- b) prestazioni di servizi degli organizzatori delle attività di cui alla lett. a);
- c) prestazioni accessorie alle precedenti;

si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono **ivi eseguite**.

Analogo trattamento è applicabile anche alle prestazioni di servizi **per l'accesso** ai predetti eventi.

### DEROGHE PER TALUNI SERVIZI RESI A SOGGETTI "PRIVATI" (ART. 7-SEXIES)

Per effetto del nuovo art. 7-sexies le seguenti prestazioni di servizi **rese a "committenti non soggetti passivi"** si considerano effettuate in Italia sussistendo specifiche condizioni, di seguito sintetizzate.

Tipologia prestazione di servizi	Territorialità in Italia
<b>Intermediazione in nome e per conto del Cliente.</b>	Quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
<b>Trasporto di beni diversi dal trasporto intracomunitario.</b>	In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
<b>Trasporto intracomunitario di beni.</b>	Quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato.
<input type="checkbox"/> <b>Lavorazione e perizie relative a beni materiali;</b> <input type="checkbox"/> <b>operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quale quelle di carico, scarico, movimentazioni e simili.</b>	Quando sono eseguite nel territorio dello Stato.
<b>Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto</b>	Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell'UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
<b>Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell'UE</b>	Quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero.
<b>Telecomunicazione e teleradiodiffusione</b>	Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio dell'UE e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell'UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

### DEROGHE PER TALUNI SERVIZI RESI A SOGGETTI "PRIVATI" EXTRAUE (ART. 7-SEPTIES)

In base al nuovo art. 7-septies **non si considerano effettuate in Italia** e pertanto non sono assoggettate ad IVA le seguenti prestazioni **rese a committenti "privati" extraUE**:

1	prestazioni di servizi di cui all'art. 3, comma 2, n. 2, DPR n. 633/72, ossia "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti"
2	prestazioni pubblicitarie
3	prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale
4	elaborazione e fornitura di dati e simili
5	operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le

	locazioni di casseforti
6	messa a disposizione del personale
7	contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
8	concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati
9	servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti
10	servizi prestati per via elettronica
11	servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui ai numeri precedenti

### MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI "CONTINUATIVI"

Ferma restando l'individuazione del momento di effettuazione delle cessioni di beni (stipula del rogito per i beni immobili, consegna/spedizione per i beni mobili) e delle relative deroghe contenute nell'art. 6, commi 1 e 2, DPR n. 633/72, il Decreto in esame interviene in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi "continuativi".

Confermando quale criterio generale dell'effettuazione delle prestazioni di servizi il **pagamento del corrispettivo** e per le prestazioni gratuite ex art. 3, comma 3, primo periodo, DPR n. 633/72 il momento in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese, relativamente le **prestazioni di servizi di cui al nuovo art. 7-ter**, DPR n. 633/72 **rese da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo italiano**:

- ☐ effettuate in **modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore a 1 anno;
- ☐ che **non comportano** versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nell'anno;

il momento di effettuazione è individuato nel **termine di ciascun anno solare** fino alla conclusione della prestazione.

L'applicazione operativa della nuova previsione normativa comporterà non pochi problemi agli operatori nazionali per l'individuazione dell'importo da assumere alla data del 31.12. Infatti a seguito dell'espressa integrazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), DPR n. 633/72 i corrispettivi delle operazioni in esame sono costituiti "dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi".

### NOVITÀ IN MATERIA DI ELENCHI INTRA

Dal 2010 è confermato:

1. l'obbligo di presentare gli elenchi INTRA **anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario**;

2. la soppressione della periodicità di presentazione "annuale";

3. la presentazione degli elenchi INTRA **esclusivamente in via telematica**.

Il Decreto in esame rinvia all'emanazione di due appositi provvedimenti, il primo da parte del MEF e il secondo a cura dell'Agenzia delle Entrate/Dogane, per l'individuazione delle **nuove modalità** e dei **termini di presentazione degli elenchi riepilogativi**, nonché per l'approvazione dei **nuovi modelli** da utilizzare dal 2010.

In attesa dei citati provvedimenti va peraltro evidenziato che sono state annunciate alcune "semplificazioni" in merito all'applicazione dei nuovi obblighi.

Infatti, dovrebbe essere confermata:

1. la proroga al giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, anziché al giorno 19, per la presentazione dei modelli INTRA;
2. la possibilità di presentare gli elenchi dei primi 3 mesi all'Agenzia delle Dogane su supporto magnetico;
3. la possibilità di non indicare per i primi 6 mesi negli elenchi riepilogativi dei servizi alcune informazioni (ad esempio, modalità di incasso, Paese di pagamento).

### 14) I NUOVI MODELLI INTRA 2010 E LE ANTICIPAZIONI DELLE DOGANE

A partire dal 2010, per effetto del recepimento di due specifiche Direttive comunitarie, la presentazione degli elenchi Intrastat riguarderà, oltre che le movimentazioni di beni, anche le prestazioni di servizi rese / ricevute in ambito UE.

A ciò si aggiungono le novità in merito alla periodicità di presentazione (non è più prevista quella annuale), ai termini nonché alle modalità di presentazione dei mod. INTRA.

#### Direttiva n. 2008/8/CE

- individuazione dello Stato del **committente** quale **luogo di tassazione delle prestazioni di servizi**, rese da soggetti IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari;
- estensione dell'obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle **prestazioni di servizi** effettuate in ambito comunitario.

Attualmente l'adempimento è **previsto solo per le movimentazioni (acquisti/cessioni) di beni** intracomunitarie.

#### Direttiva n. 2008/117/CE

- periodicità **mensile** di presentazione degli elenchi Intrastat, quale regola generale, con facoltà dei singoli Stati di prevedere, entro determinati limiti, la frequenza **trimestrale**.

#### ESTENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI INTRASTAT AI SERVIZI INTRACOMUNITARI

Nell'ambito dello schema di D.Lgs. finalizzato al recepimento della citata Direttiva n. 2008/8/CE, è prevista la modifica dell'art. 50, comma 6, DL n. 331/93, dalla quale derivano le seguenti **novità**:

- ☐ obbligo di **presentazione dei modd. INTRA anche in relazione alle prestazioni di servizi** rese / ricevute in ambito UE;
- ☐ previsione dell'**invio telematico** quale unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi.

Sul punto l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni in merito alle novità in esame.

È prevista l'introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modd. INTRA:

- ☐ **mod. INTRA - 1 Quater** Elenco servizi **resi** nell'ambito UE;
- ☐ **mod. INTRA - 2 Quater** Elenco servizi **ricevuti** nell'ambito UE

#### NUOVA PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

Dal 2010 **cambia la periodicità di presentazione** dei modd. INTRA come segue:

- **TRIMESTRALE** Per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri **non hanno superato** il limite di **€ 50.000**;
- **MENSILE** Altri soggetti

**Non** è più prevista la **periodicità annuale**.

#### **NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Dal 2010 i **termini di presentazione** dei modd. INTRA saranno così fissati:

- Periodicità **mensile** entro il **giorno 19** del mese successivo **al mese** di riferimento;
- Periodicità **trimestrale** entro il **giorno 19** del mese successivo **al trimestre** di riferimento.

Le citate novità **non sono applicabili** alla presentazione degli elenchi Intrastat **riferiti al 2009** che rimangono, quindi, così fissati:

- elenchi riepilogativi **mese di dicembre 2009** 20.1.2010
- elenchi riepilogativi **4° trimestre 2009 e anno 2009** 2.2.2010 (il giorno 31.1 cade di Domenica)

#### **NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Dal 2010 i modd. INTRA dovranno essere presentati **esclusivamente in via telematica**.

A tal fine l'Agenzia delle Dogane "invita" i soggetti interessati a provvedere all'adesione al "Servizio Telematico Doganale" attivabile dal sito Internet [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it).

Si rammenta che la presentazione può essere effettuata anche tramite soggetti terzi appositamente delegati (dottore commercialista, spedizioniere doganale, ecc.).



15) SCADENZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2010

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
1 Lunedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/2010	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
	Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre 2009	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. <b>N.B.</b> La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
	Operatori intracomunitari con obbligo annuale	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2009	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. <b>N.B.</b> La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
15 Lunedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
<b>16 Martedì</b>	<b>DATORI DI LAVORO</b>	<b>Versamento autoliquidazione premio INAIL 2009-2010</b>	<b>Modello F24</b>	Sezione Inail
16 Martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e conguaglio
				1002 - Ritenute su

			modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (art. 5 D.L. n. 185/2008)
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

		Versamento dell'imposta sostitutiva, a saldo, sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nel 2009	Modello F24	1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6001 - Versamento Iva mensile gennaio
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	<div>C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria</div> <div>CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale</div>
25 Giovedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	

Si avvisa che nel sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello della Dichiarazione Iva 2010, il quale è possibile presentarlo a partire dal 1° febbraio p.v..

**ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)**

**LIMITE MASSIMO** applicabile provvisoriamente dal 1° gennaio 2010, fino a quando non si conoscerà per certo l'indice ISTAT relativo al 2009:

- € 33.350,33 per le cooperative in genere,
- € 66.700,66 per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione.

PERIODO	Tasso minimo BFP		Aumento deducibile (1)		Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP		Aumento (2)		Tasso massimo agevolato per il SOCIO (3)
01/01/2009 - 31/01/2009	1,20%	+	0,90	=	2,10%	3,60%	+	2,50%	=	6,10%
01/02/2009 - 28/02/2009	1,00%	+	0,90	=	1,90%	3,80%	+	2,50%	=	6,30%
01/03/2009 - 31/03/2009	1,00%	+	0,90	=	1,90%	3,60%	+	2,50%	=	6,10%
01/04/2009 - 30/04/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	3,90%	+	2,50%	=	6,40%
01/05/2009 - 31/05/2009	1,10%	+	0,90	=	2,00%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/06/2009 - 30/06/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	4,40%	+	2,50%	=	6,90%
01/07/2009 - 31/07/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	4,40%	+	2,50%	=	6,90%
01/08/2009 - 31/08/2009	0,85%	+	0,90	=	1,75%	4,35%	+	2,50%	=	6,85%
01/09/2009 - 30/09/2009	0,75%	+	0,90	=	1,65%	4,15%	+	2,50%	=	6,65%
01/10/2009 - 31/10/2009	0,65%	+	0,90	=	1,55%	4,15%	+	2,50%	=	6,65%
01/11/2009 - 30/11/2009	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,20%	+	2,50%	=	6,70%
01/12/2009 - 31/12/2009	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,10%	+	2,50%	=	6,60%
01/01/2010 - 31/01/2010	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,10%	+	2,50%	=	6,60%

**(NB):** Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a ritenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento, né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(2) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(3) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.